

Il Gestore ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse. Tutte le politiche adottate in materia di conflitto sono rappresentate nella presente Policy, rappresentata in sintesi nel portale e resa disponibile dietro specifica richiesta scritta del cliente.

1. **Gestione dei conflitti di interesse**

Il Consiglio di Amministrazione ha definito delle misure per individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi degli Investitori. Sulla base di questa mappatura ha definito una procedura da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti. Questa procedura è soggetta a revisione periodica almeno annuale.

La finalità è quella di avviare delle procedure utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi degli Investitori. Pertanto è utile informare preventivamente i potenziali investitori, qualora sussista un conflitto di interesse, che può ledere gravemente i loro interessi attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul Portale e attraverso sistemi di posta elettronica.

L'Ufficio IT ha quindi il compito di tenere debitamente informati gli utenti del portale indicando le principali politiche in materia di conflitti e dando idonei avvisi prima, durante e dopo il processo di investimento.

2. **Cos'è un "conflitto di interesse"**

Tutte le risorse coinvolte nel processo di gestione del Portale (stakeholders), hanno l'obbligo di conoscere la policy sui conflitti e segnalare internamente le fattispecie che potrebbero generare tale contrapposizione di interessi.

A titolo esemplificativo, può generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui il Gestore:

- abbia un interesse speciale, diverso dall'interesse dell'Investitore, nel risultato del servizio fornito;
- riceva benefici monetari o di altra natura da una terza parte per servizi forniti, al di là degli ordinari compensi e commissioni applicate secondo quanto indicato sul Portale;
- promuova Offerte nelle quali sussista uno specifico interesse dei Soci o dei propri amministratori che potrebbe confliggere con quello degli Investitori.

Le misure adottate dal Gestore per gestire le situazioni di conflitto individuate sono riconducibili alle categorie di seguito elencate.

4. **Presidi**

I presidi definiti "generali", in quanto applicabili a tutte le fattispecie coinvolte, hanno lo scopo di garantire l'equità dei servizi offerti nei confronti di emittenti, investitori e i altri portatori di interessi.

L'elenco dei presidi generali è articolato come segue:

Presidi Generali

1. Nel caso in cui sussista uno o più rapporti commerciali fra l'Emittente e (i) i soci del Gestore, ovvero (ii) altre società nelle quali i soci o gli amministratori del Gestore rivestano cariche sociali, incarichi di consulenza ovvero partecipazioni societarie maggiori del 15%, la decisione di accettare la pubblicazione dell'Offerta sul Portale sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione del Gestore, previa informativa da parte del soggetto potenzialmente in conflitto di interessi su natura, termini, origine e portata di tale interesse e con astensione del voto da parte dello stesso.

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse comunque di dare corso all'Offerta sul Portale, malgrado la sussistenza di un (ancorché potenziale) conflitto di interessi, esso dovrà adeguatamente motivare la decisione e indicare le cautele adottate per prevenire eventuali pregiudizi a danno della Società, dell'Emittente e degli Investitori. Tale decisione dovrà inoltre essere visibile (anche in forma sintetica) sulla pagina relativa all'Offerta dove insiste tale conflitto di interesse.

Nel caso in cui la società dovesse dotarsi di un Collegio Sindacale, la procedura che precede dovrà essere integrata con la richiesta di un parere consultivo preventivo al predetto organo, che dovrà rimanere allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.

Tuttavia, in casi particolari, ovvero laddove possano emergere fattispecie che non risultano sufficientemente gestibili dai Presidi Generali, possono essere introdotte delle misure c.d. "presidi speciali" in grado di gestire al meglio i conflitti identificati.

Tali Presidi Speciali possono essere adottati in occasione di una o più operazioni, per uno o più emittenti, verso uno o più investitori – identificati anche in gruppi - e possono avere un'efficacia limitata nel tempo.

Il personale impegnato a curare la pubblicizzazione del portale su canali di comunicazione web o di altro genere (es. social network, mail marketing, road show, ecc.) dovrà garantire il rispetto dei seguenti principi:

- equità nel trattamento economico eventualmente applicato, da intendersi come equità e parità di trattamento per cluster omogenei di investitori¹;
- parità di accesso ed utilizzo degli strumenti di promozione;
- equità nella promozione delle Offerte presenti sul Portale;

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile garantire a tutte le Offerenti le stesse condizioni, il personale impegnato avvisa il Consiglio di Amministrazione affinché ne esamini le ragioni e possa eventualmente valutare l'adozione di possibili iniziative per ristabilire i principi di equità e trasparenza richiesti dalla regolamentazione e dal mercato.

5. **Informativa**

Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi degli Investitori non possano essere attuate o non vengano ritenute dal Gestore sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un'adeguata protezione degli interessi degli Investitori, il Gestore, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta o prima di concludere l'Offerta, fornirà agli Investitori le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi in modo da fornire agli stessi gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

6. **Rifiuto ad operare**

Qualora si ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, il Gestore si riserva la possibilità di non assumere l'incarico dall'Emittente. Tale decisione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'emittente.

¹ A solo titolo di esempio ove l'Emittente offrisse contemporaneamente agli investitori azioni/quote di cat A (cioè munite del diritto di voto) e azioni/quote di cat B (queste ultime prive del diritto di voto), potrebbe liberamente decidere senza il rischio di violazione nella parità di trattamento, di riservare un prezzo unitario per le azioni/quote di cat A e un prezzo unitario (superiore o inferiore) per le azioni/quote di cat B, così come nel caso di investimenti superiori ad una soglia complessiva predefinita il prezzo unitario dell'azione/quote potrebbe differire per le due classi di controvalore complessivo. A titolo di esempio delle due fattispecie si precisa che: (1) potrebbero essere poste in Offerta azioni/quote di cat A (con diritto di voto) a € 100,00 ciascuna in quanto conferiscono il diritto di intervento e voto nelle assemblee, e a € 80,00 se di cat. B (cioè prive del diritto di intervento e voto), così come potrebbero essere poste in offerta azioni al prezzo unitario di € 80 ciascuna per investimenti complessivamente uguali o superiori a €25.000 (da parte di uno stesso investitore) e al prezzo unitario di € 100 ciascuna per investimenti complessivamente inferiori a tale soglia.